



Comune di San Lucido

Albo Pretorio

Data di inizio affissione: 01/12/2017 Data di fine affissione 16/12/2017

Sezione: Ordinanze

Ente mittente	Comune di SAN LUCIDO
U.O.R. Mittente	Sindaco
Nr.atto	26
Data atto	01/12/2017
Oggetto	Favismo. - Divieto di coltivazione di fave. - Comportamenti e misure da adottare.



Addetto alla pubblicazione

Oscar Losso



Comune di San Lucido

(Prov. Cosenza)

LOCALITA' D'INTERESSE TURISTICO D.P. 30.09.1954 N°32864

Via F. Giuliani n. 1 – ☎ Tel. 0982/81081 – ✉ Fax 0982/84703 – C.F. 86001410785

Ordinanza Sindacale n° 26 del 1.12.2017

Oggetto: Favismo: Divieto di coltivazione di fave – comportamenti e misure da adottare

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il favismo è una malattia causata da deficit dell'enzima Glucosio-6-Fosfato-Deidrogenasi, la cui carenza può determinare gravi crisi emolitiche;
- i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD possono sviluppare crisi emolitica se esposti all'ingestione di legumi denominati fave, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;
- il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave;
- con nota prot. gen. n10490 del 30.11.2017 perveniva, da parte dei genitori di un bambino affetto da "favismo", istanza tesa a richiedere l'emanazione di disposizioni intese a tutelare la salute del minore;
- le misure adottabili da parte del Comune, se pure devono tener conto della libertà di iniziativa economica, contemplano però la possibilità di una sua compressione per motivi gravi d'interesse generale;
- l'esigenza di tutelare la salute e la vita, anche di un solo soggetto, costituisce ex-se interesse generale da considerare;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare ogni pericolo per la salute del soggetti in argomento.

VISTO l'art. 50 del D.Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i..

ORDINA

1. Il divieto assoluto di coltivazione delle fave in un raggio non inferiore a 300 (trecento) metri dall'incrocio tra via Strada provinciale San Lucido Falconara e la vecchia Stazione Superiore (via Libertini) all'altezza dell'ex generi alimentari di Mandarino (stabilimento);
2. Il divieto assoluto di coltivazione delle fave in un raggio non inferiore a 300 (trecento) in linea d'aria dal perimetro di cinta dell'Istituto Comprensivo G. B. Moscato di San Lucido;
3. di provvedere a cura dei coltivatori, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a spianare rimuovere e/o distruggere tutte le coltivazioni di fave attive entro l'ambito territoriale di cui sopra;



AVVERTE

che in caso di inadempienza si procederà ai sensi dell'art. 650 C.P.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul Sito Internet del Comune di San Lucido;

- che il presente provvedimento sia affisso sul territorio del Comune, in luoghi di visibilità pubblica:


in un raggio di 300 (trecento) metri a partire all'incrocio tra via Strada provinciale San Lucido Falconara e la vecchia Stazione Superiore (via Libertini) all'altezza dell'ex generi alimentari di Mandarino (stabilimento);

in un raggio non inferiore a 300 (trecento) in linea d'aria dal perimetro di cinta dell'Istituto Compresivo G. B. Moscato di San Lucido;

- che la stessa venga altresì trasmessa alla Azienda Sanitaria Provinciale – Paola Uff. Igiene Pubblica e Nutrizione, e al Comando di Polizia Municipale di questo Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la vigilanza sulla corretta osservanza della stessa.

RENDE NOTO

- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione.



IL SINDACO

